



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-03-2005 (punto N. 16)

Delibera

N .427

del 21-03-2005

Proponente

PAOLO BENESPERI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Giacomo Gambino

Estensore: Danae Tita

Oggetto:

D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R - Avvio dell'apprendistato professionalizzante nella Regione Toscana.

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI CHIARA BONI

SUSANNA CENNI

TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Piano formativo individuale

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 14.2.2003 n. 30 recante "Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Visto il D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" che all'art. 49 nel disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante stabilisce il principio della "forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra - aziendale";

Vista la L.R. 1.2.2005 n. 20 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di modifica alla L.R. 26 luglio 2002 n. 32, recante il "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Regolamento di esecuzione della citata L.R. 20/05, emanato con D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R, in particolare gli artt. 40 e segg.;

Considerato che l'art. 41 comma 1, del citato Regolamento 22/R del 2005 stabilisce che "il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all'azienda in relazione alla qualifica da conseguire";

Ritenuto, in mancanza di profili formativi specifici per l'apprendistato professionalizzante e considerato il processo in atto di elaborazione del sistema regionale delle competenze, di dare avvio all'apprendistato professionalizzante, secondo le disposizioni previste dall'art. 51 e segg. del Regolamento, emanato con D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 21.3.2005 e del Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21.3.2005;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

a) Di approvare, ai sensi degli artt. 43 e 51 del Regolamento, emanato con D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R, quanto segue:

1. Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante (Art. 51 Regolamento D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R)

1.1 Per la stesura del piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato professionalizzante, si fa riferimento ai profili professionali approvati dalla Giunta Regionale e inclusi nel Repertorio regionale dei profili professionali.

1.2 Considerata la varietà delle qualifiche per i vari settori economici può verificarsi:

- a) *una corrispondenza della qualifica professionale al profilo professionale regionale*: in questo caso il piano formativo farà riferimento ai contenuti del profilo professionale per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze;
- b) *una non totale corrispondenza della qualifica professionale al profilo professionale regionale*: in questo caso il piano formativo farà riferimento ai contenuti del profilo o dei profili professionali più aderenti o coerenti al fine dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze integrando quest'ultime fra quelle derivanti tra i vari profili. In questo caso l'azienda è tenuta a trasmettere alla Regione il piano formativo;
- c) *totale non corrispondenza o mancanza della qualifica professionale nel repertorio regionale dei profili*: in questo caso il contratto di apprendistato può essere avviato e l'azienda provvede a formulare la proposta dell'istituzione di un nuovo profilo professionale alla Regione che provvede all'approvazione del nuovo profilo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Registrazione della formazione sul libretto formativo (Art. 43 comma 3 Regolamento D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R)

2.1. Nelle more dell'approvazione del "libretto formativo del cittadino" le competenze e le conoscenze acquisite durante la formazione esterna e interna in apprendistato sono registrate dai servizi per l'impiego nella scheda professionale del lavoratore, di cui all'art. 9 del Regolamento, approvato con D.P.G.R. 4.2.2004 n. 7/R, a seguito di attestazione da parte del tutor aziendale, con le seguenti modalità:

- a) a cadenza annuale nel corso della durata del contratto;
- b) al termine del rapporto di apprendistato in caso di risoluzione del contratto.

2.2 A seguito dell'approvazione del "libretto formativo del cittadino" i servizi per l'impiego provvederanno direttamente alla trascrizione nel libretto formativo delle risultanze della scheda professionale.

3. Organizzazione dell'attività formativa esterna (Art. 43 e segg. Regolamento D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R)

3.1 Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la Provincia, sentita la Commissione Provinciale Tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell'apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti gli apprendisti la formazione esterna.

3.2 In particolare per l'apprendistato professionalizzante, la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità:

- a) assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate;
- b) corsi di formazione professionale;
- c) formazione a distanza.

Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma con formazione a distanza.

4. Assegnazione di buono individuale

4.1 Per la modalità "assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate" si confermano le disposizioni di cui al D.D. 19 dicembre 2000 n. 7415.

5. Corso di formazione professionale

5.1 Per la modalità "corso di formazione professionale" si applicano le normative regionali vigenti.

6. Formazione a distanza

6.1 La "formazione a distanza" è garantita dal sistema regionale di teleformazione (TRIO) mediante i poli di teleformazione e i web learning points.

- b) Di stabilire che i contenuti del presente atto si applicano ai settori di attività per i quali i contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano regolamentato l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003;
- c) Di approvare lo schema di piano formativo individuale, da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante che si allega al presente atto sotto la lettera "A", parte integrante del medesimo;
- d) Di stabilire che quanto disciplinato con la presente delibera ha efficacia per dodici mesi a decorrere dalla data del presente atto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
GIACOMO GAMBINO

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI